

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

R.D. 318 del 1942
CAPO I - Disposizioni di attuazione

Art. 73-bis

I provvedimenti previsti negli articoli [1211](#), [1514](#), primo comma, [1515](#), terzo comma, e [1841](#) del codice sono adottati dal tribunale in composizione monocratica.

Note

L'abrogazione dell'articolo 73-bis (previsto dal D.Lgs. 116/2017) opererà a decorrere dal 31 ottobre 2021, cioè da quando i nuovi giudici onorari avranno terminato la fase formativa, comprendente il tirocinio e il primo biennio all'interno dell'ufficio per il processo.